



COMUNE di PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

NOVITA' ICI 2008

L'ufficio Tributi del Comune di Ponte Buggianese informa che con il D.L. n. 93/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28/05/2008 ed entrato in vigore il 29/05/2008, sono state introdotte nuove norme in materia di Imposta Comunale sugli Immobili relativamente all'abitazione principale del soggetto passivo.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con risoluzione n. 12/DPF del 05 giugno 2008 ha prodotto chiarimenti in merito all'applicazione dell'esenzione di cui al D.L. succitato.

Precisando che per abitazione principale si intende quella descritta all'art. 8, comma 2 del D. Lgs. n. 504/1992, ovvero il fabbricato posseduto a titolo di proprietà od altro diritto reale di godimento dal soggetto che ha in esso la propria residenza anagrafica, si comunica che, in base alle nuove disposizioni, risultano esonerati dal versamento dell'imposta, a partire dall'acconto di giugno 2008, i seguenti immobili:

- 1) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni censite nelle categorie catastali A/01, A/08 ed A/09;
- 2) la pertinenza dell'abitazione principale che, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili, deve essere classificata nelle categorie catastali C/06, C/02 o C/07;
si precisa che l'esonero dal versamento dell'imposta è previsto per una sola pertinenza.

Le nuove norme sono applicabili anche alle unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali ai sensi di legge o in base alle previsioni regolamentari adottate dal Comune; tuttavia, in considerazione delle difficoltà interpretative ed applicative delle nuove disposizioni, si invita a contattare l'Ufficio Tributi per i chiarimenti relativi a tali situazioni, secondo le seguenti modalità:

- Orario ricevimento:

Martedì e Venerdì ore 9,00-13,00 - Piazza del Santuario, 1 – 51019 Ponte Buggianese

- Tel. 0572/932138-932131 - Fax 0572/636467

- e-mail: tributi@comune.ponte-buggianese.pt.it

Infine, si precisa che le modalità di pagamento sono rimaste invariate, pertanto resta valido quanto indicato nell'informativa ICI precedentemente inviata, ovvero versamento in acconto entro il 16 giugno e versamento a saldo entro il 16 dicembre mediante bollettini di conto corrente postale oppure modelli di pagamento F24.